



# Comune di Apecchio

**Provincia di Pesaro e Urbino**

Via XX Settembre, 8 61042 Apecchio (PU)

C.F. 82000010411 P.I. 00357650415 Telefono 0722/989004

Internet: [www.comune.apecchio.ps.it](http://www.comune.apecchio.ps.it)

e-mail: [comune.apecchio@provincia.ps.it](mailto:comune.apecchio@provincia.ps.it) Pec: [comune.apecchio@emarche.it](mailto:comune.apecchio@emarche.it)

## CONVENZIONE PER LA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLA “STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA SAN FRANCESCO N. 5/b”

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella sede comunale di Apecchio, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

### TRA

Comune di Apecchio, con sede in via XX Settembre, 8 tel.:0722/989004, pec: [comune.apecchio@emarche.it](mailto:comune.apecchio@emarche.it). Codice Fiscale n. 82000010411, rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ nominato con decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella sede Comunale di via XX Settembre 8, in seguito denominato “Comune” o “concedente”;

### E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Presidente dell'Associazione, sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, in seguito denominata “concessionario”;

Premesso che:

- il Comune di Apecchio è proprietario della STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA SAN FRANCESCO N. 5/b”, immobile censito al catasto al Foglio 64 Mappale 286 Sub. 1-6.
- In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione della Struttura Polivalente, come sopra individuato come concessionario;

Tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della Concessione

Il Comune di Apecchio affida in gestione a \_\_\_\_\_ come in premessa identificata e denominata concessionario, la “Struttura polivalente”, sita in Via San Francesco 5/b del capoluogo e censita al catasto al foglio 64, mappale 286, al cui interno si trovano:

- Al piano terra n. 1 campo da gioco di circa 594 mq, parete per arrampicata sportiva – su strutture artificiali (Boulder; Lead), ingresso, servizi e spogliatoi (locali e ospiti) completi di docce ed accessibili dall'esterno, locali adibiti a deposito, centrale termica.

Il campo da gioco può essere utilizzato attualmente per:

1. Calcio – Futsal (calcio da sala – calcio a 5 - da omologare nel caso di competizioni sportive)
  2. Pallavolo
  3. City Tennis
  4. Danza Sportiva – Danza Moderna e Contemporanea, Danza Classica, Urban Dance
  5. Ginnastica – Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (ginnastica dolce, yoga, pilates)
  6. Eventi, manifestazioni, convegni (previa stesura dell'apposita copertura per parquet)
- Al piano primo locali adibiti attualmente a sede di varie Associazioni comunali.
  - All'esterno l'impianto è dotato di scoperto esclusivo pavimentato e carrabile, un'arena completa di spalti ed un'area verde.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna della struttura polivalente avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia e il funzionamento della suddetta struttura alle condizioni stabilite nel presente atto, nella relazione sulle attività registrata al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nell'avviso pubblico.

La gestione della struttura dovrà **altresi assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio** e, solo strumentalmente a questa, **anche di quella ricreativa**, volta a favorire e **valorizzare la cultura dell'associazionismo locale** che opera senza scopo di lucro.

## **Art. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo**

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art.10 della presente Convenzione, saranno rilasciate al concessionario previa richiesta al Comune concedente a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente.

A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

## **Art. 3 - Durata della concessione**

La presente Convenzione avrà durata di durata di anni due (2) e mesi sei (6) con opzione di rinnovo per un tempo massimo di pari durata, con decorrenza dal \_\_\_\_\_, fino al \_\_\_\_\_.

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal concessionario tramite richiesta da presentare al Comune concedente almeno due (2) mesi prima della scadenza e potrà essere concessa, alle stesse condizioni di gestione, sul presupposto che la struttura sia stata gestita in modo soddisfacente.

#### **Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo**

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario avverrà entro 20 giorni dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della Convenzione quindi la struttura ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed all'immobile come individuato nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente. Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, la struttura polivalente dovrà essere riconsegnata al concedente in normale stato d'uso e libera da persone o cose non di proprietà del Comune entro 30 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

#### **Art. 5 – Criteri d'uso dell'impianto sportivo**

L'utilizzo della struttura polivalente è definito come segue:

- Gli spazi devono essere usati esclusivamente dal soggetto titolare della concessione e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini di una struttura pubblica destinata a scopi sportivi e ricreativi.
- Il concessionario dovrà prevedere e vigilare affinché i frequentatori osservino tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
- È vietato sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso della struttura polivalente; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione.
- Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati dovrà essere subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
- In relazione al tipo di pavimentazione della sala polivalente è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
- È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento.
- È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate a tal scopo ed in contesti preventivamente autorizzati.
- È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
- Ad esclusione dell'area esterna è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
- Il concessionario e le A.S.D. utilizzatrici della struttura possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti.
- Il concessionario è tenuto a riservare almeno 2 ore settimanali per ogni associazione locale che ne faccia preventivamente richiesta, compatibilmente con le attività già organizzate dallo stesso.
- Il concessionario è tenuto altresì ad accogliere le richieste di utilizzo della sala polivalente già pervenute in data antecedente alla sottoscrizione della presente e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

## **Art. 6 - Utenze**

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica) e quant'altro necessario alla gestione della struttura polivalente, intestandosi i contratti delle singole utenze.

## **Art. 7 – Condizioni giuridiche della gestione dell'impianto sportivo**

Sono a carico del concessionario:

- 1) la custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo, che con il presente atto il concedente affida, nonché la sua manutenzione ordinaria come specificato all'art. 9;
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni di cui alla presente Convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia.  
Allo scopo di assicurare il servizio le chiavi dell'ingresso alla sala, ai locali tecnici ed alla parte scoperta della struttura restano affidate al concessionario.
- 3) il controllo sul regolare utilizzo della struttura, dell'area di gioco e delle sale al piano primo. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- 4) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- 5) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

## **Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo**

A fronte della necessità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario nella gestione della struttura polivalente non si pone in carico al concessionario alcun canone di gestione, tenuto conto inoltre che sarà previsto un contributo specifico a sostegno della stessa, essendo questa intesa come servizio **privo di rilevanza economica**, potenzialmente non remunerativo.

A tale proposito le tariffe per l'utilizzo della struttura dovranno essere concordate tra il Comune concedente ed il concessionario.

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 agosto di ogni anno, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio comunale competente il rendiconto annuale che consiste in una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, con i seguenti dati:

- 1) numero di squadre che utilizzano la struttura;
- 2) ore di utilizzo da parte del concessionario;
- 3) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
  - a) spese di gestione;
  - b) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivanti dai servizi di supporto, applicazione delle tariffe in uso concordate con il concedente;
  - c) prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati;

- d) rendiconto dettagliato delle attività effettuate dal concessionario.

## **Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze**

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, oppure ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario.
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuoriuso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria della struttura polivalente sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'**approvazione preventiva** degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

## **Art. 10 - Migliorie**

Il concessionario, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria e/o negli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023.

In tal caso il concessionario dovrà presentare agli Uffici di competenza la documentazione necessaria. All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature e installazioni che possono costituire elementi incentivanti dell'aggregazione e/o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale.

Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle

normative vigenti in materia.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.

#### **Art. 11 - Poteri e obblighi del concedente**

Il concedente esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte della struttura polivalente.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione della struttura, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni l'ufficio di competenza inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

#### **Art. 12 – Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici**

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8 deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione della struttura polivalente.

#### **Art. 13 - Pubblicità e segnaletica**

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

#### **Art. 14 - Divieto di subconcessione**

Il concessionario non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

#### **Art. 15 – Servizi di supporto**

Il concessionario può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici o altro; a tal fine il concessionario dovrà acquisire il preventivo parere positivo dell'Ufficio Tecnico, anche in riferimento allo spazio da adibire a punto ristoro, nonché eventuali certificati ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

In nessun modo l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del concessionario.

Il concessionario si obbliga a tenere il concedente sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

#### **Art. 16 - Penali e Cauzioni**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Ufficio di competenza.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

Il concedente, qualora il concessionario si renda indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dalla Convenzione senza nulla dovere al concessionario.

#### **Art. 17 - Inadempienze – Risoluzioni – Decadenza e Recesso**

In generale l'inadempienza ad una delle clausole della presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa ipso jure.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene della struttura;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della Convenzione, il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco.

#### **Art. 18 – Diritto di revoca da parte del Comune**

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Apecchio, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna della struttura polivalente al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

#### **Art. 19 - Responsabilità e Assicurazioni**

Il concessionario sottoscrivendo la presente Convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

Il concessionario ha stipulato con la compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita alla struttura oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione della struttura polivalente.

Tale polizza è operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione, la stessa ha le seguenti caratteristiche:

- massimale unico € \_\_\_\_\_;
- copertura delle attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente ricoprono la qualifica di terzo.

Il concessionario ha inoltre stipulato con la compagnia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ una polizza infortuni a favore dei propri tesserati e collaboratori che utilizzano l'impianto in gestione, con le seguenti caratteristiche:

- caso morte per \_\_\_\_\_ €;
- invalidità permanente per \_\_\_\_\_ €.

Il concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

NB: nel caso in cui le polizze siano di durata annuale dovrà essere stipulato il nuovo contratto di rinnovo e presentato almeno un mese prima della scadenza.

#### **Art. 20 - Personale dipendente e osservanza al Codice di comportamento**

Il concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché dal codice di comportamento approvato dal Comune di Apecchio, che sarà consegnato in fase di stipula.

#### **Art. 21 - Spese di stipulazione contrattuale**

Tutte le spese contrattuali, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario. Le spese inerenti alla registrazione della presente convenzione sono a carico del concessionario.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.P.R. 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, il concedente e il concessionario sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 23 - Foro delle Controversie**

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.



L'Autorità giudiziaria competente sarà esclusivamente quella del Foro di Urbino.

#### **Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi alla concessione in oggetto. A tal fine il concessionario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla convenzione, la concessione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il seguente allegato:

- Estratto di mappa catastale

Letto, confermato e sottoscritto.

Apecchio, li \_\_\_\_\_

IL CONCEDENTE  
PER IL COMUNE DI APECCHIO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL CONCESSIONARIO  
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE\_ FOGLIO 64, MAPPALE 286

